

***Comune di
San Nazzaro Sesia***



**Regolamento del
Consiglio Comunale**

Indice

Art. 1	Il Consiglio Comunale
Art. 2	Sede delle riunioni
Art. 3	Gruppi consiliari
Art. 4	Capigruppo
Art. 5	Conferenza dei Capigruppo
Art. 6	Conferenza dei Capigruppo – competenze
Art. 7	Convocazione del Consiglio
Art. 8	Avviso di convocazione
Art. 9	Numero legale e validità delle sedute
Art. 10	Seconda convocazione
Art. 11	Aggiornamento delle sedute
Art. 12	Ordine del giorno
Art. 13	Pubblicità e segretezza delle sedute
Art. 14	Presidenza delle sedute
Art. 15	Ordine durante le sedute
Art. 16	Segretario comunale
Art. 17	Processo verbale
Art. 18	Forme di votazione
Art. 19	Obbligo di astensione
Art. 20	Approvazione delle deliberazioni
Art. 21	Ammissione di Funzionari, Consulenti, Esperti
Art. 22	Partecipazione alle sedute degli Assessori non Consiglieri
Art. 23	Comportamento del pubblico
Art. 24	Diritti e doveri dei Consiglieri
Art. 25	Emendamenti
Art. 26	Diritto d'informazione di accesso agli atti amministrativi
Art. 27	Interrogazioni
Art. 28	Interpellanze
Art. 29	Mozioni
Art. 30	Ordine del giorno

Art. 1
Il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è composto dai Consiglieri e dal Sindaco.

Gli eletti, Sindaco e Consiglieri, entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione, oppure, per quanto attiene ai Consiglieri, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio assume la prescritta deliberazione.

Il Consiglio è dotato di autonomia contabile e può impegnare direttamente le somme eventualmente necessarie al suo funzionamento, salvi i pareri prescritti dalla legge.

Art. 2
Sede delle riunioni

Le sedute del Consiglio si svolgono di norma nell'apposita Sala Consiliare del Municipio.

In caso di necessità o per la trattazione di particolari argomenti o per assicurare la massima pubblicità, la Giunta può disporre che la seduta del Consiglio si svolga in altro luogo, sempre che possa essere assicurato il normale accesso del pubblico e che ai Consiglieri possa essere garantito il normale esercizio delle proprie funzioni.

Delle sedute del Consiglio fuori della sede comunale il Sindaco deve dare notizia al pubblico mediante avviso da affiggersi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori.

In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori previsioni della legge.

Art. 3
Gruppi consiliari

Ogni gruppo consiliare si considera regolarmente costituito dalla data in cui pervenga al Segretario comunale, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, comunicazione sottoscritta dal Capo Gruppo contenente i nominativi dei consiglieri che costituiscono il Gruppo medesimo.

I Consiglieri subentrati nel corso del mandato devono presentare la dichiarazione di appartenenza entro cinque giorni dalla prima seduta successiva alla loro proclamazione.

Se non viene presentata alcuna dichiarazione, i gruppi consiliari vengono composti dai Consiglieri eletti nella medesima lista, qualunque ne sia il numero.

I Consiglieri possono costituire uno o più gruppi o aderire ad altro gruppo con contestuale comunicazione al Consiglio Comunale.

Art. 4 **Capigruppo**

Ciascun gruppo comunica al Sindaco quale Presidente il nominativo del Capo Gruppo e delle sostituzioni che dovessero verificarsi nel corso del mandato.

In caso di mancata designazione, si considera Capo Gruppo il Consigliere, non componente la Giunta, appartenente al Gruppo stesso che abbia riportato per ciascuna lista il maggior numero di voti.

Per il funzionamento e le riunioni dei Gruppi Consiliari, previa richiesta, il Sindaco mette a disposizione un locale della Sede comunale.

Ai Capigruppo consiliari sono trasmesse in elenco tutte le deliberazioni assunte dalla Giunta.

Art. 5 **Conferenza dei Capigruppo**

La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco, quale presidente del Consiglio comunale, ogni qual volta lo ritenga utile, ovvero su richiesta di un Capogruppo, ovvero ancora nei casi previsti dal presente Regolamento per questioni attinenti allo svolgimento dei lavori del Consiglio.

Se la riunione della Conferenza è richiesta da un Capogruppo il Sindaco provvede alla sua convocazione entro dieci giorni dalla richiesta.

La convocazione va effettuata almeno tre giorni prima della riunione con avviso scritto o comunicazione telematica.

I termini e le modalità di cui ai commi precedenti non si applicano quando la convocazione è disposta dal Sindaco in corrispondenza di pause o sospensioni del Consiglio Comunale.

La riunione è valida quando i capigruppo presenti rappresentano almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Ogni Capogruppo, con atto scritto può delegare un Consigliere appartenente al suo Gruppo a partecipare alla Conferenza.

La Conferenza delibera a maggioranza dei consiglieri rappresentati da ogni capogruppo.

Alle riunioni della conferenza dei Capigruppo può partecipare il Segretario comunale.

Art. 6
Conferenza dei Capigruppo – competenze

La Conferenza dei Capigruppo coadiuva il Sindaco nella determinazione dell'ordine del giorno ove necessario e interpreta nei casi dubbi i Regolamenti che abbiano rilevanza sui lavori del Consiglio Comunale.

Alla conferenza è demandata altresì la decisione sul metodo e i tempi di discussione delle deliberazioni del Consiglio salvi i limiti del presente Regolamento.

Art. 7
Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal Sindaco, quale Presidente, o da un quinto dei consiglieri assegnati, a norma di Legge.

In caso di impedimento o assenza del Sindaco o di suo delegato, la convocazione è fatta dal Vicesindaco o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, è fatta dal Consigliere Anziano.

L'avviso di prima convocazione può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione; diversamente si applica il disposto dell'art.10 comma 3.

Contestualmente alla convocazione devono essere messi a disposizione presso la sede del Comune o inviati ai consiglieri gli atti e i documenti relativi alle questioni all'ordine del giorno, fatti salvi i maggiori termini previsti dai regolamenti comunali o dalla legge.

L'avviso di convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna sessione del Consiglio comunale devono, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere affisso all'Albo Pretorio e reso noto alla popolazione mediante affissione negli appositi spazi collocati sul territorio comunale almeno il giorno precedente a quello della prima adunanza.

Il Consiglio comunale può essere convocato dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non ottemperi all'obbligo della convocazione.

Art. 8
Avviso di convocazione

La convocazione deve essere fatta con avvisi scritti da consegnarsi tramite messo comunale al domicilio indicato da ciascun Consigliere nel territorio comunale riportanti giorno e ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare. La convocazione è valida anche se il Consigliere è assente, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona indicata dal Consigliere stesso.

In deroga a quanto disposto ai precedenti commi, i consiglieri comunali hanno facoltà di chiedere che gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinenti alla carica, gli siano recapitati a mezzo fax o mediante posta elettronica direttamente a cura della Segreteria.

I consiglieri che non risiedono nel comune e che non si avvalgono delle facoltà previste dal precedente comma, devono designare, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domicilio nel territorio del comune, indicando con lettera indirizzata al Sindaco ed al Segretario il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il medesimo non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza per le sessioni ordinarie, tre per quelle straordinarie, compresi i festivi e non computando il *dies a quo* e il *dies ad quem*. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta almeno 24 ore prima, fornendo adeguata motivazione.

Nel caso che, dopo effettuati i recapiti degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno affari urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli affari aggiunti.

I motivi d'urgenza possono essere sindacati dal consiglio comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo a quello in cui usi tiene la riunione, od anche ad altro successivo stabilito dal consiglio stesso.

L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 9 **Numero legale e validità delle sedute**

Le sedute di prima convocazione sono valide agli effetti deliberativi appena sia stata accertata, a cura del Segretario, la presenza del numero legale, pari alla metà del numero dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

La verifica della sussistenza del numero legale può essere disposta o richiesta anche nel corso della seduta.

Nel numero fissato per la validità delle sedute a fini deliberativi non devono computarsi, anche se presenti in aula, i Consiglieri che a norma di legge debbono astenersi dalla discussione e dalla votazione di deliberazioni concernenti questioni nelle quali essi o i loro parenti od affini abbiano interesse.

Ai fini del quorum di votazione sono computati anche i consiglieri astenuti.

Se, trascorsi più di 25 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, non è presente il numero legale, il Sindaco presidente dichiara che la seduta, agli effetti deliberativi, non ha luogo, facendone dare atto a verbale con l'indicazione del nome dei presenti.

Art. 10
Seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una prima non tenutasi per mancanza del numero legale o che, benché dichiarata aperta, non abbia potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

Le sedute di seconda convocazione sono valide agli effetti deliberativi purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

Anche la seconda convocazione deve essere fatta con le modalità prescritte per la prima salvo che per il termine di convocazione che è ridotto a 24 ore.

Art. 11
Aggiornamento delle sedute

Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio su proposta del Sindaco presidente; di essi è dato formale avviso nei termini e nei modi di cui all'art. 8 ai soli Consiglieri assenti.

Art. 12
Ordine del giorno

L'ordine del giorno è formulato dal Sindaco, quale Presidente, tenendo conto delle richieste dei consiglieri a norma del presente regolamento e, se convocata, delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.

Quando il Consiglio viene riunito su richiesta di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, salvo variazioni approvate da tutti i Consiglieri assegnati, e secondo l'ordine dello stesso.

L'ordine del giorno deve essere formulato secondo le seguenti priorità di argomenti:

- verbali delle sedute precedenti;
- comunicazioni;
- ratifica delle deliberazioni assunte in via d'urgenza;
- altri argomenti.

La modifica dell'ordine degli argomenti da trattare, su proposta del Sindaco presidente o di un Consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Su proposta del Presidente o di un Gruppo Consiliare può essere sospesa la trattazione di un punto all'ordine del giorno per essere proseguita in una successiva seduta, oppure deliberato il ritiro definitivo del punto, previo assenso di colui che ha formulato la proposta se

presente. In entrambi i casi il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 **Publicità e segretezza delle sedute**

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità, le attitudini, la moralità o le capacità professionali delle stesse.

Durante la seduta segreta possono restare nella sala delle adunanze solo il Sindaco i Consiglieri e il Segretario.

Art. 14 **Presidenza delle sedute**

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da suo delegato, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento; in caso di sua assenza od impedimento è presieduto dal Vicesindaco e, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano; è Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

Il Presidente concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato.

A tal fine egli ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento nella discussione; ha pure facoltà di sospendere e sciogliere la Seduta, facendone redigere processo verbale.

Nell'esercizio delle sue funzioni di cui al presente articolo e per l'interpretazione del Regolamento il Presidente si ispira a criteri di imparzialità.

Quando un oratore si dilunga su una questione o se ne allontana o supera i termini eventualmente previsti con le modalità del presente Regolamento, il Presidente invita il Consigliere al rispetto del tempo assegnato e del tema in discussione.

Art. 15 **Ordine durante le sedute**

Al Presidente spetta il potere di mantenere l'ordine durante le sedute del Consiglio.

Se un Consigliere turba l'ordine delle sedute il Presidente lo richiama e può disporre che ne venga fatta menzione nel verbale.

Se il Consigliere richiamato persiste nel suo comportamento illegittimo o se – anche indipendentemente da precedenti richiami - un Consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o

vie di fatto o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi riguardi la censura e può disporre la sua esclusione dall'aula per il restante periodo della seduta.

Il Consigliere escluso è tenuto a lasciare immediatamente l'aula consiliare.

Il richiamo e la censura possono essere revocati, sentite le spiegazioni dei Consiglieri interessati dal provvedimento.

Art.16 **Segretario comunale**

Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la verbalizzazione delle sedute.

Ove l'ordine del giorno riguardi valutazioni sull'operato del Segretario o si ravvisi comunque un conflitto di interessi riguardo la sua posizione, il Presidente incarica un Consigliere della verbalizzazione.

Il Segretario può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai dirigenti.

Art. 17 **Processo verbale**

Il processo verbale deve contenere per ogni deliberazione i punti principali della discussione e deve indicare le modalità e l'esito delle votazioni, con indicazione degli astenuti, dei contrari, delle schede bianche e delle schede nulle.

Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si riportino il suo voto e brevi dichiarazioni circa le motivazioni dello stesso; i Consiglieri possono altresì richiedere al Segretario che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale, previa consegna allo stesso, nella medesima seduta, del testo scritto dei predetti interventi.

Nel caso di seduta segreta, il processo verbale è approvato alla fine della medesima seduta, non viene reso pubblico e rimane depositato presso la Segreteria.

Il verbale viene iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale successivo e si intende approvato se nessuno chiede di presentare osservazioni. Qualora si procedesse a votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

Sul processo verbale è concessa la parola soltanto ai Consiglieri che intendono apportare una rettifica o per fatto personale.

Art. 18 **Forme di votazione**

La votazione avviene di norma in forma palese, per alzata di mano o per appello nominale.

La votazione per alzata di mano si svolge a seguito dell'invito rivolto dal Sindaco presidente ai Consiglieri a dichiararsi favorevoli, contrari o astenuti; salvo i casi di votazione a maggioranza evidente, si passa a controprova.

La votazione per appello nominale ha luogo di diritto tutte le volte che lo richiedano la legge, lo Statuto o il presente Regolamento, ovvero almeno tre Consiglieri o un Capogruppo e si svolge con la chiamata successiva da parte del Sindaco, per ordine alfabetico, dei Consiglieri presenti i quali debbono dichiarare, a voce alta ed in risposta al loro nome, con un "sì", con un "no" o con un "astenuto" la loro intenzione di dichiararsi favorevoli o contrari o di astenersi.

La votazione può essere segreta per decisione del Presidente o per richiesta di almeno 3 Consiglieri, e comunque sempre nei casi previsti dall'art. 13.

La votazione a scrutinio segreto ha luogo a mezzo di schede distribuite ai Consiglieri d'ordine del Sindaco presidente e da depositarsi in apposita urna; lo spoglio delle schede è fatto dal Sindaco con l'assistenza di due scrutatori nominati all'inizio della seduta.

Art. 19 **Obbligo di astensione**

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione nei casi previsti dalla legge. In tali casi devono allontanarsi dall'aula e non possono rientrare prima che l'argomento sia stato esaurito.

Art. 20 **Approvazione delle deliberazioni**

La proposta di deliberazione si considera approvata quando abbia conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi fatte salve le diverse previsioni statutarie e di legge.

Gli astenuti non si computano tra i votanti ma sono rilevanti ai fini del quorum della seduta come pure, in caso di voto segreto, le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili.

Art. 21 **Ammissione di Funzionari, Consulenti, Esperti**

Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i dirigenti comunali a svolgere relazioni o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.

Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti esterni o incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Su invito del Presidente possono partecipare al Consiglio con diritto di intervento i rappresentanti di aziende, enti, associazioni, imprese, Consulte comunali interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 22

Partecipazione alle sedute degli Assessori non Consiglieri

Gli Assessori non facenti parte del Consiglio possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni con diritto di parola, ma senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le materie di propria competenza e per eventuali repliche e chiarimenti, se espressamente richiesti.

Gli Assessori possono inoltre, nel corso delle sedute consiliari, intervenire su qualsiasi argomento, per esprimere valutazioni e fornire informazioni e chiarimenti relativamente ad aspetti attinenti le materie di propria competenza.

Art. 23

Comportamento del pubblico

Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso, da comunicazioni o scambi di parola con i Consiglieri.

E' vietato introdurre nella Sala Consiliare cartelli, striscioni e scritte di qualsiasi genere.

Il Presidente può disporre l'immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.

In caso di più grave impedimento il Presidente può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.

Il Presidente può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno che all'esterno dell'aula.

La forza pubblica non può intervenire se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o chiusa la seduta.

Art. 24

Diritti e doveri dei Consiglieri

Lo status dei Consiglieri è stabilito dalla legge e dallo Statuto.

In particolare i Consiglieri, nei limiti previsti dal presente Regolamento, hanno diritto:

- di iniziativa su qualsiasi materia ricadente nelle competenze del Consiglio Comunale;
- di proporre emendamenti alle proposte di deliberazione;
- di informazione riguardo ad atti e notizie utili all'espletamento del mandato;

- di proporre interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

E' facoltà del Presidente discutere in Consiglio contemporaneamente interrogazioni interpellanze e mozioni su argomenti identici o analoghi.

Art. 25 Emendamenti

Ogni Consigliere ha facoltà di presentare uno o più emendamenti e sottoemendamenti ad ogni provvedimento in discussione.

L'emendamento consiste in modificazioni (sostituzioni, soppressioni, aggiunte, rielaborazioni) del testo che forma oggetto della discussione; essi devono essere provvisti dei necessari pareri ove obbligatori.

Il sottoemendamento consiste nella modificazione di un emendamento già presentato.

Gli emendamenti ed i sottoemendamenti debbono essere redatti in forma scritta e consegnati al Sindaco presidente prima della fine della discussione di una proposta o delle singole parti di essa alle quali si riferiscono.

A tal fine il Presidente della seduta può concedere un breve termine per la loro stesura; è tuttavia ammessa la forma verbale per modificazioni di lieve entità o limitate a correzioni formali.

Art. 26 Diritto d'informazione di accesso agli atti amministrativi

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.

I diritti di cui al comma precedente possono essere fatti valere nei confronti di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.

La richiesta di informazioni agli uffici o di rilascio di copie di documenti deve essere presentata per iscritto al Presidente che provvederà a valutarne l'ammissibilità e a indirizzarla al funzionario competente che farà pervenire quanto richiesto entro 30 giorni.

I diritti di cui ai commi precedenti si applicano compatibilmente alle esigenze di buon andamento dell'Amministrazione comunale.

In caso di coinvolgimento di interessi dei privati è facoltà del Presidente informare per iscritto l'interessato, specificando quali dati sono stati forniti.

Gli ultimi due commi del presente articolo si applicano anche ai seguenti articoli 27 e 28.

Art. 27

Interrogazioni

L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta al Sindaco o ad un Assessore per sapere:

- se una determinata circostanza sia vera;
- se taluna informazione sia pervenuta in ufficio e sia esatta;
- se il Sindaco o la Giunta intendano assumere una qualche determinazione in ordine ad uno specifico oggetto.

L'interrogazione deve essere presentata per iscritto e nella stessa l'interrogante può chiedere risposta scritta. In tal caso il Sindaco o l'Assessore interrogato è tenuto a rispondergli entro trenta giorni dalla presentazione dell'interrogazione, senza obbligo di risposta in aula.

Se non viene richiesta risposta scritta, il Sindaco o l'Assessore interrogato risponde nella prima seduta utile da tenersi non oltre trenta giorni dopo la presentazione dell'interrogazione.

Ogni interrogazione non può riguardare più di un argomento.

Dopo che il Sindaco o l'Assessore interrogato abbia dato risposta in aula, solo l'interrogante può parlare e soltanto per dichiarare brevemente se sia soddisfatto o meno.

L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Presidente della decadenza dell'interrogazione.

In caso di argomenti di particolare interesse che necessitano un più ampio dibattito è facoltà del Presidente trasformare l'interrogazione in interpellanza.

Art. 28

Interpellanze

L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o ad un Assessore circa i motivi e gli intendimenti della loro azione; essa è presentata per iscritto senza motivazione.

Le interpellanze vengono iscritte, in ordine di presentazione, all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale o comunque entro trenta giorni dalla loro presentazione.

L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione da parte del Presidente della decadenza dell'interpellanza.

L'interpellante o uno degli interpellanti (nel caso essi siano più di uno) ha facoltà di illustrare il contenuto dell'interpellanza; sulle dichiarazioni dell'interpellante e sulla risposta dell'interpellato può intervenire qualunque altro Consigliere.

Art. 29

Mozioni

La mozione consiste in una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi.

La mozione deve essere presentata al Presidente per iscritto e firmata da almeno un capogruppo consiliare o 3 Consiglieri. Viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione o comunque discussa entro 30 giorni.

Sulla mozione può intervenire brevemente ciascun Consigliere.

Al termine del dibattito, in ogni caso e salvo ritiro da parte del proponente, la mozione viene sottoposta a votazione.

Art. 30

Ordine del giorno

L'ordine del giorno consiste in un documento che impegna il Consiglio e gli organi esecutivi rispetto ad argomenti di carattere generale e/o comunque al di fuori delle competenze proprie del Consiglio Comunale.

Agli ordini del giorno si applica, in quanto compatibile, la disciplina dell'art. 29 del presente regolamento.